

COMUNE DI ARCISATE

Provincia di Varese

***CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-
INCIDENTE E ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI ARCISATE.***

DURATA ANNI TRE

SCHEMA DI CONVENZIONE

A cura dell'Area Manutentiva

Rep. N. _____

Convenzione

tra

Il Comune di Arcisate con sede in _____, c.f. e P.IVA n. _____, rappresentato nel presente atto da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede _____, giusto atto di nomina _____, n. _____, in seguito denominato anche "Comune";

e

Ditta _____, con sede a _____, in via _____, c.f. e P.IVA n. _____, in persona di _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____.

Per lo svolgimento di:

CONCESSIONE DEL SERVIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-INCIDENTE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARCISATE.

PREMESSO CHE

1. il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la eventuale riapertura al traffico;
2. il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".
3. l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente – più specificamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio "*chi inquina paga*" ed in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

4. l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla Legge n. 120 del 29 Luglio 2010, rubricato "Atti vietati" prevede che *"su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta od in movimento"*. Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;

5. il D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido od infiammabili o comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

6. per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade"*;

7. il Comune, per garantire gli adempimenti citati ed in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ha indetto procedura di concessione, al fine di individuare un operatore cui affidare l'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza ed assenza di costi per il Comune e per il cittadino. I costi di intervento per il ripristino post incidente saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati;

8. il servizio di *"ripristino post incidente, mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze"* oggetto della presente "Convenzione" sarà reso dall'operatore individuato, in applicazione al D.lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice degli appalti pubblici -, ove all'art. 3 c.1 lett. VV) definisce la *"concessione di servizi"* quale un *"contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"*.

Ne consegue che tali concessioni trasferiscono in capo al concessionario il rischio operativo definito all'art.3 c. 1 lett. zz)

Ulteriormente premesso che

1. attualmente le Amministrazioni Pubbliche rispondono dei danni cagionati agli utenti della strada in conseguenza di sinistri causati da buche, dislivelli e liquidi/detriti (spesso conseguenza di precedenti incidenti) tramite polizza assicurativa;

2. il Comune proprietario della strada risponde civilmente di tutti i danni conseguenti a tali incidenti, con sostanziali difficoltà nella verifica della veridicità di quanto lamentato, quando non intervengono nell'immediatezza;

3. quanto evidenziato al punto precedente provoca:

- ✓ aumento esponenziale dei premi assicurativi per la responsabilità civile del Comune, proprietario della strada;
- ✓ costi di carattere organizzativo - burocratico per la pubblica Amministrazione (spese legali, personale di P.M. accertatore, relazioni, ecc.);
- ✓ alti costi di contenzioso;

4. il " *modus operandi* " prevede che alla segnalazione di un sinistro alla Centrale Operativa del concessionario, verrà inviato un operatore sul luogo del sinistro per effettuare la ripresa fotografica del teatro dell'incidente con la rilevazione dei seguenti dati:

- ✓ collocazione temporale e spaziale dell'evento (data, ora, Luogo);
- ✓ targhe dei veicoli coinvolti;
- ✓ denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione;
- ✓ numero delle persone presenti in ciascun veicolo al momento del sinistro;
- ✓ rilievo fotografico dei danni ai veicoli, con dettaglio sui particolari;
- ✓ presenza o meno di testimoni
- ✓ ripresa fotografica dello stato della pavimentazione (deformazioni, eventuale presenza di buche, ecc.), dei danni alle strutture/infrastrutture e all'ambiente;

5. le informazioni sopra elencate saranno trasmesse via internet in tempo reale alla Centrale Operativa del concessionario;

6. il costo legato alle attività relative al "*modus operandi*" del concessionario sarà interamente a carico delle compagnie assicuratrici garanti per la r.c.a.; non sarà quindi previsto in nessun caso alcun onere a carico del Comune come meglio specificato nel successivo art. 7;

Tutto ciò premesso, da considerarsi ad ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Accordo ed oggetto della convenzione

1. Il Comune di _____ concede a _____, che accetta, la " *CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST-INCIDENTE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARCISATE*".

2. La struttura operativa di _____ è tenuta ad espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali. Il servizio integrato post incidente contempla le attività individuate nel Capitolato Speciale di concessione.

Le seguenti tipologie d'intervento saranno realizzate dalla ditta _____ anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico

relativo a tale intervento resterà a suo carico esclusivo, che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative:

- A. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- B. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale.

Articolo 2

Modalità di attivazione degli interventi

1. Gli interventi del concessionario. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio e dalla Prefettura di Varese, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al concessionario (in servizio 24 Ore su 24, per 365 giorni l'anno).
2. La Centrale Operativa del concessionario provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Operativo, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio integrato post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire la trasparenza delle posizioni dei soggetti coinvolti nel sinistro, la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa del Comune, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative

1. Il Centro Operativo svolgerà, ove occorra, le operazioni di *"pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria originata da eventi accidentali"*, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, mediante l'applicazione di uno specifico protocollo operative che prevede:
 - A. *"delimitazione dell'area di intervento"* mediante l'apertura del cantiere stradale ed apposizione di idonea segnaletica stradale, conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
 - B. *"rimozione dalla piattaforma stradale"*, aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, recupero di ogni altro materiale trasportato e rovinato in terra;

- C. "pulitura e lavaggio" del manto stradale, consistente nella detersione della piattaforma stradale attraverso la soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore ecologico della catena molecolare degli idrocarburi;
- D. "aspirazione" dell'emulsione risultante dal lavaggio e lavaggio finale del sedime stradale;
- E. "rimozione del cantiere stradale";
- F. adempimenti procedurali, operativi e formali, circa il controllo e la tracciabilità dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di bonifica stradale, nel rispetto del D.lgs. n. 152 del 12 aprile 2006;
- G. Ulteriori attività previste nel Capitolato Speciale di concessione.

5. Il concessionario garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D.lgs. 152/2006 Testo Unico in materia ambientale nelle seguenti fasi: asportazione dal luogo del sinistro di tutti i materiali liquidi e solidi soggetti a normativa specifica, il "deposito temporaneo" di tali materiali presso la sede dell'operatore e il loro "conferimento" ad impianti specializzati ed autorizzati al recupero ed allo smaltimento.

Articolo 5

Reports degli Interventi

Il concessionario è tenuto a fornire entro 24 ore (esclusi giorni festivi) all'Ufficio Manutenzione e Polizia Locale del comune di Arcisate tramite mail, la segnalazione di avvenuto sinistro, ed a seguire, un report riepilogativo del singolo intervento effettuato.

Il report dovrà contenere:

- i dati identificativi del sinistro (luogo, data);
- la compagnia di assicurazione del danneggiante;
- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, eventuali danni alle infrastrutture/strutture stradali, ecc.).

Successivamente comunicare.

- gli estremi e l'importo della fattura emessa;
- la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.

In ogni caso il concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.

Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Articolo 6

Ripristino delle infrastrutture stradali

1. Il Comune di _____ affida al concessionario, che accetta, l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello "status ante quo"

dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata dal Comune a _____ in via prioritaria.

L'attività dovrà essere iniziata non oltre 10 giorni dal sinistro, salvo proroga autorizzata dall'Ufficio Manutenzione e Polizia Locale, previa richiesta motivata del concessionario. In ogni caso il concessionario adotterà tutte le misure urgenti al fine di garantire la sicurezza stradale ed, in particolare, gli operatori del Centro Operativo dovranno provvedere, se esiste la possibilità della riapertura al traffico della sede stradale, all'installazione di adeguata segnaletica verticale temporanea indicante i pericoli per i veicoli in transito in prossimità del luogo dell'incidente.

Per ogni intervento, il concessionario comunicherà l'avvenuta riparazione o sostituzione all'Ufficio Manutenzione e Polizia Locale il quale verificherà che l'intervento sia stato effettuato a regola d'arte e secondo le disposizioni del Codice della Strada ed inoltrerà la relativa attestazione al concessionario ai fini dell'indennizzo.

Articolo 7

Condizioni economiche del servizio e delega ad operare per conto del Comune

1. Il concessionario., conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 c.1 lett. vv) del D.lgs. 50/2016, riceve, come controprestazione della concessione del servizio di ripristino post incidente mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze da parte del Comune, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque, gli oneri economici degli interventi di "*ripristino post incidente stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze*", saranno posti a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione e del Cittadino.

2. *A fortiori ratione*, il Comune, con l'atto funzionale allegato alla presente in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce al concessionario, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire ed intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita.

Articolo 8

Tracciabilità dei flussi Finanziari

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, il concessionario si obbliga a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9

Incombenze a carico del Comune e casistica di intervento

1. Per consentire al concessionario di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati ed al fine di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alla compagnie assicurative responsabili, il Comune si impegna a fornire gratuitamente, direttamente od a seguito di richiesta delle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di

legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi ed in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi. Per garantire la puntuale trasmissione dei dati, il Comune si impegna, inoltre, ad emanare specifiche direttive al proprio Corpo di Polizia Municipale.

2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, la ditta _____, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o email, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dal Comune con la sottoscrizione della presente convenzione. A tal fine, il Comune con la sottoscrizione del presente accordo, delega _____ ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti ed ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.

3. il Comune si impegna, infine, a rendere note al proprio settore viabilità ed a tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento della ditta _____, mediante chiamata telefonica.

Articolo 10

Assunzione di responsabilità da parte della ditta _____

1. Per una piena assunzione di responsabilità, _____ si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale ed immediata notizia dell'intervento in corso al personale del Comune e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

2. In caso di rilevamento sul teatro del sinistro di danni ad infrastrutture o pertinenze stradali (barriere metalliche ed in calcestruzzo, pavimentazione, segnaletica, piante, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.) di proprietà comunale, _____ si impegna a darne immediata comunicazione al Comune; qualora la peculiarità dell'intervento di ripristino lo renda necessario, _____ si riserva di ricorrere a terzi nella misura strettamente occorrente al completamento dell'esecuzione dell'intervento stesso.

3. _____ è in possesso di polizza di assicurazione, avente massimale del valore di 5 milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

4. _____ è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -);

5. _____ garantisce di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e di essere in possesso di :

- S.I.S.T.R.I.
- Albo Nazionale gestori ambientali

6. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore.

7. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 11

Normativa sul lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica e Codice di comportamento

La ditta incaricata, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri aggiuntivi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La ditta incaricata si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 12

Durata della "Convenzione"

La presente "Convenzione" avrà durata dal _____ al _____. Alla scadenza del termine della convenzione, il concessionario garantirà la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario, previa conferma scritta anche per le vie brevi da parte del Comune.

Articolo 13

Varie

1. Le premesse, il Capitolato Speciale di concessione e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.

2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Varese.

3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di _____

per il Concessionario

Luogo, data
